



Bruxelles, 22.3.2022
COM(2022) 119 final

ANNEX 5

ALLEGATO

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulla sicurezza delle informazioni nelle istituzioni, negli organi e negli organismi
dell'Unione**

{SWD(2022) 65 final} - {SWD(2022) 66 final}

ALLEGATO V

Protezione delle informazioni classificate UE ("ICUE") nei contratti e nelle convenzioni di sovvenzione classificati

Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni di cui agli allegati II e IV, per "nulla osta di sicurezza delle imprese" o "FSC" si intende una decisione amministrativa di un'autorità di sicurezza nazionale, un'autorità di sicurezza designata o altra autorità di sicurezza competente, secondo la quale un'impresa è in grado, sotto il profilo della sicurezza, di offrire un adeguato livello di protezione alle ICUE a un determinato livello di classifica di sicurezza.

Accesso alle ICUE da parte del personale dei contraenti e dei beneficiari

1. Ogni istituzione od organo dell'Unione, in quanto autorità contraente o che eroga la sovvenzione, assicura che i contratti o le convenzioni di sovvenzione classificati prevedano disposizioni che consentono ai membri del personale di un contraente, subcontraente o beneficiario che ne abbiano bisogno per l'esecuzione del contratto, subcontratto o convenzione di sovvenzione classificati, l'accesso alle ICUE solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) è stato stabilito che tali persone hanno una necessità di conoscere;
 - b) per le informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, la rispettiva autorità di sicurezza nazionale, autorità di sicurezza designata o altra autorità di sicurezza competente ha rilasciato loro il nulla osta di sicurezza del personale ("PSC") del livello pertinente;
 - c) tali persone sono state istruite sulle norme di sicurezza applicabili per la protezione delle ICUE e hanno riconosciuto le proprie responsabilità in materia di protezione di tali informazioni.
2. Se il contraente o il beneficiario intende assumere un cittadino di un paese terzo in una posizione che richiede l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, spetta al contraente o al beneficiario avviare la procedura per il rilascio del nulla osta di sicurezza per detta persona a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili nel luogo in cui deve essere concesso l'accesso alle ICUE.

Nulla osta di sicurezza delle imprese ("FSC")

3. L'autorità di sicurezza nazionale, l'autorità di sicurezza designata o altra autorità di sicurezza competente di uno Stato membro concede un nulla osta di sicurezza delle imprese per indicare che, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, un'entità è in grado di proteggere le ICUE al livello di classifica adeguato (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET) all'interno delle proprie strutture.
4. Un'istituzione o un organo dell'Unione, in quanto autorità contraente o che eroga la sovvenzione, deve informare, tramite la propria autorità di sicurezza, l'appropriata autorità di sicurezza nazionale o autorità di sicurezza designata o qualsiasi altra autorità di sicurezza competente qualora sia necessario un FSC per l'esecuzione del contratto o della convenzione di sovvenzione.

5. È richiesto un FSC laddove occorre fornire ICUE classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET alle strutture dei candidati, offerenti o richiedenti durante il processo di presentazione delle offerte.
6. Un'istituzione o un organo dell'Unione, in quanto autorità contraente o che eroga la sovvenzione, deve aver ricevuto conferma, tramite la propria autorità di sicurezza, di un FSC per il candidato, offerente o contraente, o per il richiedente o beneficiario della sovvenzione, prima di concedergli l'accesso alle ICUE.
7. Qualora gli Stati membri non rilascino FSC per determinate strutture a norma del diritto nazionale, l'autorità contraente o che eroga la sovvenzione deve verificare con l'autorità di sicurezza nazionale o l'autorità di sicurezza designata interessata se tali strutture siano in grado di trattare ICUE al livello richiesto.
8. Ad eccezione dei casi di cui al punto 7, l'istituzione o l'organo dell'Unione, in quanto autorità contraente, non deve firmare un contratto o una convenzione di sovvenzione classificati prima di aver ricevuto conferma, tramite la propria autorità di sicurezza, dalla pertinente autorità di sicurezza nazionale, autorità di sicurezza designata o altra autorità nazionale competente che è stato rilasciato un FSC adeguato.
9. La revoca di un FSC da parte della pertinente autorità di sicurezza nazionale, autorità di sicurezza designata o altra autorità di sicurezza competente è motivo sufficiente per far sì che l'autorità contraente o che eroga la sovvenzione estingua il contratto o la convenzione di sovvenzione classificati o escluda un candidato, offerente o richiedente dalla gara.

Disposizioni per la procedura di appalto e l'esecuzione di contratti e convenzioni di sovvenzione classificati

10. Qualora a un candidato, offerente o richiedente siano fornite ICUE durante la procedura di aggiudicazione o selezione, l'invito a presentare offerte deve includere l'obbligo per il candidato, offerente o richiedente che non è stato selezionato di restituire tutti i documenti classificati entro un periodo di tempo determinato.
11. Di norma, alla cessazione del contratto o della convenzione di sovvenzione classificati oppure al termine della partecipazione di un beneficiario della sovvenzione, il contraente o il beneficiario della sovvenzione è tenuto a restituire all'autorità contraente o che eroga la sovvenzione le ICUE in suo possesso.
12. La lettera sugli aspetti di sicurezza deve contenere disposizioni specifiche per l'eliminazione delle ICUE durante l'esecuzione o alla cessazione del contratto o della convenzione di sovvenzione classificati.
13. Se è autorizzato a conservare le ICUE alla cessazione di un contratto o una convenzione di sovvenzione classificati, il contraente o beneficiario della sovvenzione deve continuare a rispettare le norme minime previste dal presente regolamento nonché a proteggere la riservatezza delle ICUE.
14. Le condizioni pertinenti alla protezione delle ICUE alle quali è ammesso il subcontratto da parte del contraente o beneficiario devono essere definite nell'invito a presentare offerte e nel contratto o nella convenzione di sovvenzione classificati.
15. Prima di subcontrattare parti di un contratto classificato o parti classificate di una convenzione di sovvenzione, il contraente o beneficiario deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità contraente o che eroga la sovvenzione.

16. Spetta al contraente o beneficiario assicurare che tutte le attività del subcontratto si svolgano secondo le norme minime previste dal presente regolamento; egli deve astenersi dal fornire ICUE a un subcontraente senza previo consenso scritto dell'autorità contraente o che eroga la sovvenzione.
17. Per quanto riguarda le ICUE create dal contraente o beneficiario, l'istituzione o l'organo dell'Unione, che è l'autorità contraente o che eroga la sovvenzione, è considerato l'originatore ed esercita i diritti spettanti all'originatore.
18. Quando gli Stati membri prescrivono l'FSC o il nulla osta di sicurezza del personale per contratti, convenzioni di sovvenzione o subcontratti di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED a norma di disposizioni legislative e regolamentari nazionali, le istituzioni e gli organi dell'Unione, in quanto autorità contraenti o che erogano la sovvenzione, non devono usare tali requisiti nazionali per imporre obblighi supplementari agli altri Stati membri né impedire a offerenti, richiedenti, contraenti, beneficiari o subcontraenti di Stati membri che non prevedono detti requisiti in materia di FSC o nulla osta di sicurezza del personale l'accesso a informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED derivanti da contratti, convenzioni di sovvenzione o da subcontratti connessi o la partecipazione alla relativa gara.

Visite in relazione a contratti e convenzioni di sovvenzione classificati

19. Se le istituzioni e gli organi dell'Unione, i contraenti, beneficiari o subcontraenti richiedono l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nei reciproci locali per l'esecuzione di un contratto o una convenzione di sovvenzione classificati, le visite devono essere organizzate di concerto con le autorità di sicurezza nazionali, autorità di sicurezza designate o altre autorità di sicurezza competenti interessate.
20. Le visite di cui al punto 19 sono soggette ai requisiti seguenti:
 - a) la visita deve avere uno scopo ufficiale inerente a un contratto o una convenzione di sovvenzione classificati;
 - b) per accedere alle ICUE utilizzate o generate nell'esecuzione di un contratto o una convenzione di sovvenzione classificati i visitatori devono essere in possesso di un nulla osta di sicurezza del personale al livello richiesto e avere una necessità di conoscere;
 - c) almeno 15 giorni prima della data della visita deve essere presentata una richiesta formale di visita alla pertinente autorità di sicurezza nazionale o autorità di sicurezza designata della struttura o all'autorità di sicurezza dell'istituzione o dell'organo dell'Unione in questione.
21. Nel quadro di progetti specifici, la pertinente autorità di sicurezza nazionale o autorità di sicurezza designata e l'autorità di sicurezza dell'istituzione o dell'organo dell'Unione in questione possono concordare una procedura in base alla quale le visite in relazione a un contratto o una convenzione di sovvenzione classificati specifici possono essere organizzate direttamente tra il responsabile della sicurezza del visitatore e il responsabile della sicurezza della struttura da visitare. Tale procedura eccezionale deve essere stabilita nell'istruzione di sicurezza del programma o progetto o in altre disposizioni specifiche.
22. Le visite che comportano l'accesso a informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED devono essere organizzate direttamente tra l'entità che invia e quella che riceve i visitatori.

Trasmissione elettronica di ICUE in relazione a contratti e convenzioni di sovvenzione classificati

23. Il trattamento e la trasmissione elettronici di ICUE devono essere effettuati conformemente al capo 5, sezione 5.

I CIS di proprietà di un contraente, beneficiario o subcontraente e utilizzati per trattare e conservare ICUE ai fini dell'esecuzione del contratto o della convenzione di sovvenzione devono essere soggetti all'accreditamento dell'autorità di accreditamento di sicurezza ("SAA") del paese o dell'organizzazione internazionale sotto la cui autorità opera il contraente, beneficiario o subcontraente.

Qualsiasi trasmissione elettronica di ICUE nel contesto di contratti e convenzioni di sovvenzione classificati deve essere protetta mediante prodotti crittografici approvati conformemente all'articolo 42.

24. L'accreditamento di sicurezza del CIS del contraente o beneficiario che tratta ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED e di tutte le relative interconnessioni può essere delegato al responsabile della sicurezza del contraente o beneficiario se consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

Se l'accreditamento di sicurezza è delegato, il contraente o beneficiario deve essere responsabile dell'attuazione dei requisiti di sicurezza descritti nella lettera sugli aspetti di sicurezza per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED nel suo CIS. Le pertinenti autorità di sicurezza nazionali o autorità di sicurezza designate e le SAA restano responsabili della protezione delle informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED trattate o conservate dal contraente o beneficiario e conservano il diritto di ispezionare le misure di sicurezza adottate dal contraente o beneficiario.

Inoltre, il contraente o beneficiario deve fornire all'istituzione od organo dell'Unione, in quanto autorità contraente o che eroga la sovvenzione, e, se richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, alla SAA nazionale competente, una dichiarazione di conformità in cui si certifica che il CIS del contraente o beneficiario e le relative interconnessioni sono stati accreditati per il trattamento e la conservazione di ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Trasporto a mano di ICUE in relazione a contratti e convenzioni di sovvenzione classificati

25. Il trasporto a mano di informazioni classificate correlate ai contratti e alle convenzioni di sovvenzione classificati deve essere soggetto a rigorosi requisiti di sicurezza.

26. All'interno dell'Unione europea le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trasportate a mano dal personale del contraente o beneficiario, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) la busta o l'imballaggio utilizzati devono essere opachi e non recare alcuna indicazione della classifica del contenuto;
- b) il latore mantiene sempre il possesso delle informazioni classificate;
- c) la busta o l'imballaggio non sono aperti fino a quando non raggiungono la destinazione finale.

27. Per le informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, il trasporto a mano effettuato dal personale del

contraente o beneficiario all'interno di uno Stato membro è precedentemente organizzato tra l'entità mittente e l'entità ricevente.

L'autorità o la struttura mittente comunicano all'autorità o alla struttura ricevente i dettagli della spedizione, compresi il riferimento, la classifica, l'orario previsto di arrivo e il nome del corriere. Il trasporto a mano è consentito, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) le informazioni classificate devono essere trasportate in doppia busta o doppio imballaggio;
- b) la busta o l'imballaggio esterni devono essere protetti e non riportano indicazioni della classifica del contenuto, mentre la busta interna deve recare il livello di classifica;
- c) il latore mantiene sempre il possesso delle ICUE;
- d) la busta o l'imballaggio non sono aperti fino a quando non raggiungono la destinazione finale;
- e) la busta o l'imballaggio devono essere trasportati in una valigetta chiudibile a chiave o in un contenitore analogo approvato di dimensioni e peso tali da consentire al latore di portarla sempre con sé;
- f) il corriere deve essere in possesso di un certificato di corriere rilasciato dalla competente autorità di sicurezza che lo autorizza a trasportare la spedizione classificata indicata.

28. Per quanto riguarda il trasporto a mano effettuato dal personale del contraente o beneficiario di informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET da uno Stato membro a un altro, oltre ai requisiti di cui al punto 27 si applicano le seguenti norme supplementari:

- a) il corriere è responsabile della custodia in condizioni di sicurezza del materiale classificato che trasporta, fino alla consegna al destinatario;
- b) in caso di violazione della sicurezza, l'autorità di sicurezza nazionale o autorità di sicurezza designata del mittente può chiedere che le autorità del paese in cui si è verificata la violazione effettuino un'indagine, ne riferiscano l'esito e avvino, se del caso, azioni legali o di altro tipo;
- c) il corriere deve essere stato istruito su tutti gli obblighi in materia di sicurezza da rispettare durante il trasporto e deve aver firmato un'apposita attestazione;
- d) le istruzioni per il corriere sono allegate al certificato di corriere;
- e) il corriere deve aver ricevuto la descrizione della spedizione e dell'itinerario;
- f) il certificato di corriere e i relativi documenti devono essere restituiti all'autorità di sicurezza nazionale o autorità di sicurezza designata che li ha emessi al termine del viaggio o dei viaggi o devono essere tenuti a disposizione dal destinatario del certificato di corriere a fini di controllo;
- g) se le autorità doganali, le autorità competenti in materia di immigrazione o la polizia di frontiera chiedono di esaminare e ispezionare la spedizione, esse devono essere autorizzate ad aprire e prendere visione di una parte sufficiente che consenta loro di accertare che non contenga materiale diverso da quello dichiarato;

- h) le autorità doganali devono essere sollecitate a rispettare l'autorità ufficiale dei documenti di spedizione e dei documenti di autorizzazione trasportati dal corriere.

L'eventuale apertura della spedizione da parte delle autorità doganali deve avvenire lontano dagli sguardi di persone non autorizzate e, se possibile, in presenza del corriere. Il corriere deve esigere che la spedizione sia reballata e chiedere alle autorità che effettuano l'ispezione di sigillarla nuovamente e di confermare per iscritto che è stata da esse aperta.

29. Il trasporto a mano effettuato dal personale del contraente o beneficiario di informazioni classificate fino al livello SECRET UE/EU SECRET verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è soggetto alle disposizioni dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni concluso tra l'Unione europea e il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione.

Trasporto di ICUE effettuato da corrieri commerciali e come carico in relazione a contratti e convenzioni di sovvenzione classificati

30. Il trasporto di ICUE da parte di corrieri commerciali deve essere effettuato conformemente alle pertinenti disposizioni dell'allegato IV.
31. Per il trasporto di materiale classificato come carico, nel fissare i dispositivi di sicurezza si applicano i principi seguenti:
- a) la sicurezza deve essere garantita in tutte le fasi del trasporto dal luogo di origine alla destinazione finale;
 - b) il livello di protezione attribuito a una spedizione deve essere determinato dal livello di classifica più elevato del materiale trasportato;
 - c) le società addette al trasporto hanno ottenuto un FSC di livello adeguato. In tal caso, il personale addetto alla spedizione deve essere munito di un nulla osta di sicurezza;
 - d) qualsiasi movimento transfrontaliero di materiale classificato CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET deve essere subordinato a un programma di trasporto elaborato dal mittente e approvato dall'autorità di sicurezza nazionale, autorità di sicurezza designata o altra autorità di sicurezza competente interessata;
 - e) i tragitti devono essere effettuati, per quanto possibile, da punto a punto ed essere completati quanto più rapidamente possibile secondo le circostanze;
 - f) gli itinerari devono attraversare, per quanto possibile, unicamente Stati membri. Gli itinerari attraverso paesi terzi devono essere seguiti solo se autorizzati dall'autorità di sicurezza nazionale, autorità di sicurezza designata o altra autorità di sicurezza competente degli Stati di spedizione e di destinazione.